

Rep. n. _____

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54, 55, punto 6, del Decreto Lgs. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207, per la fornitura di servizi di manutenzione "Hardware e Software" e per l'acquisto di licenze "Software" e componenti "Hardware", nell'ambito del proseguimento "Progetto SIS II" - Azione 6.4.1. - AP 2013. **Progetto cofinanziato dall'UE – Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 addì ____ del mese di _____ - in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dottor _____ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23/05/2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8/06/2007 visto n. 3331 - sono presenti:

1) Il Dott. _____, agente in nome e per conto del Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. _____ nato a il - nella sua qualità di rappresentante legale della Società . con sede in , Via _____ - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ codice fiscale n. - con oggetto sociale: ecc , come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____ I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE:

- a) l'Amministrazione, con determina a contrarre n. 558/SEGR/110.10/569/259773 del 07/05/2014, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla fornitura, per un arco temporale di (_____) mesi, di servizi di manutenzione "hardware e software" e per l'acquisto di licenze "software" e componenti "hardware", nell'ambito del proseguimento "Progetto SIS II";
- b) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in **€ 3.550.000,00**, oltre IVA al 22%, l'importo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
- c) l'Agenzia per l'Italia Digitale, con Valutazione n. 36/2013 in data 23/12/2013, ha espresso il relativo parere tecnico – economico in merito;
- d) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato, recependo le osservazioni formulate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con la predetta valutazione, ha rimodulato il capitolato tecnico ed ha fissato in € 3.317.463,37, oltre IVA al 22%, l'importo da porre a base d'asta della procedura in parola;
- e) a seguito di pubblicazione nella vetrina telematica Consip delle Convenzioni relative a "Licenze d'uso IBM Passport" e "Licenze d'uso Oracle" è stato dato corso all'acquisizione delle predette licenze nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 06/07/2012, nr.95, convertito in Legge del 07/08/2013 nr.135, mediante l'adesione alle convenzioni in parola, che conseguentemente ha comportato lo stralcio dei relativi importi dalla base d'asta, il cui ammontare definitivo è risultato essere pari ad € 1.361.870,50, oltre IVA al 22%;
- f) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 03/09/2014 n. 2014/S 168-298895 e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 29/08/2014 con n. ID 2014-114378, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 V Serie Speciale – Contratti Pubblici del 03/09/2014, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
- g) sono pervenute n. ___ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del _____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società _____, con sede in _____ –

_____ , al prezzo di Euro **1.116.287,00**, cui sono da aggiungere Euro **245.583,20 per I.V.A. al 22%**, per un valore massimo complessivo di Euro **€ 1.361.870,50**.

h) la Società “_____” viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto la fornitura di servizi di manutenzione “hardware e software” e per l’acquisto di licenze “software” e componenti “hardware”, nell’ambito del proseguimento “Progetto SIS II” per le esigenze della Divisione N-SIS

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed alle offerta dell’Impresa del _____ , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.

L’Impresa si obbliga a fornire alle medesime condizioni tecnico economiche tutte le ulteriori prestazioni, se richieste dall’Amministrazione, per 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’esecutività del contratto nei modi di legge, termine oltre il quale il presente contratto sarà ritenuto esaurito e nulla sarà più dovuto dalle parti.

Costituiscono oggetto dell’appalto le seguenti attività:

➤ **Servizi di manutenzione dei sistemi informatici di produzione comprendenti:**

❖ manutenzione degli apparati “hardware” di cui all’Allegato 1 del capitolato tecnico (Tabelle A-B), fino alla data del 30/06/2015.

a) manutenzione “hardware H24” per garantire la costante operatività dei sistemi;

b) manutenzione adeguativa per garantire la costante aderenza all’evoluzione dell’ambiente tecnologico con interventi di adeguamento principalmente dell’ambiente “software” di base;

c) manutenzione correttiva H24 ed ordinaria per rimuovere efficientemente malfunzionamenti” hardware”.

➤ **Acquisto componenti hardware:**

❖ Nr. 4 Espansioni di memoria da 512 MB per “CISCO Catalyst WS-C6509-E (MEM-C6K-CPTFL512M)” e relativi servizi di installazione e manutenzione.

➤ **Licenze software:**

- ❖ “Re-Statement” delle licenze “software” scadute secondo quanto riportato in allegato 2, tabella a), del capitolato tecnico, dalla data di scadenza indicata e fino alla data di esecutività del contratto.
- ❖ Rinnovo della manutenzione delle suddette licenze fino alla data del 30/06/2015;
 - a) manutenzione “software H24” per garantire la costante operatività dei sistemi;
 - b) aggiornamento delle licenze in uso con rilascio delle “patches” della versione in uso e possibilità di passaggio all’ultima “release”, su richiesta dell’Amministrazione.

L'ammontare del contratto è di € **1.116.287,00**, cui sono da aggiungere € **245.583,20 per I.V.A. al 22%**, per un valore massimo complessivo non superabile di Euro € **1.361.870,50**.

b) Opzioni:

1. L’Amministrazione, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell’Art. 57, comma 5, lett. “b”, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., **per un’ulteriore annualità ed esclusivamente per i servizi di assistenza e manutenzione**, del valore, proporzionalmente al periodo, pari a quello indicato nell’offerta economica dell’Impresa aggiudicataria.

Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

L’Amministrazione, alla scadenza dei primi tre anni (qualora non intenda esercitare l’opzione di cui sopra) o in alternativa al termine dell’ulteriore annualità, di cui alla cennata opzione, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);

- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f) g) ed h), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g), h) ed i)* che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'esecuzione del contratto - Responsabile di Progetto)

Ai sensi dell'art. 119 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione del contratto" con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto. Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale assicura altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto" (Project Manager) con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 4

(Validità contrattuale - Termini di adempimento - Verifiche)

Validità contrattuale

La durata complessiva dell'intero progetto è di __ (_____) mesi decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di controllo.

L'atto negoziale che sarà stipulato con la Società/RTI aggiudicataria/o della presente procedura, mentre vincola la Società/RTI fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà il Beneficiario/Partner finché lo stesso non è stato approvato dall'Autorità competente (Referente di Azione) e registrato presso gli Organi di controllo.

Articolo 4.bis

(Servizio di manutenzione "hardware")

L'Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, erogherà un servizio di conduzione progettuale per tutta la durata contrattuale e comunque sino alla data del 30/06/2015.

Il servizio di manutenzione dovrà prevedere l'esecuzione degli interventi inerenti le seguenti attività:

- a) manutenzione "hardware H24", per garantire la costante operatività dei sistemi;
- b) manutenzione adeguativa per garantire la costante aderenza all'evoluzione dell'ambiente tecnologico con interventi di adeguamento principalmente dell'ambiente "software di base";
- c) manutenzione correttiva H24 ed ordinaria per rimuovere efficientemente malfunzionamenti "hardware".

Gli interventi si svolgeranno "on-site" presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

Il servizio di manutenzione "hardware" correttiva H24 e ordinaria deve prevedere il mantenimento ed il ripristino dei sistemi in buone condizioni di funzionamento.

L'attività consiste nella riparazione di guasti che dovessero verificarsi durante il funzionamento delle apparecchiature.

Gli interventi dovranno essere effettuati a fronte di una richiesta degli operatori del Servizio N.S.I.S., che contatteranno gli specialisti per l'assistenza sulla base del malfunzionamento che si è presentato, attivata tramite un punto unico di contatto (Call-Center) descritto nel successivo articolo 7.

Nella prestazione di manutenzione deve essere contemplata, a carico dell'Impresa, la sostituzione delle componenti che dovessero risultare guaste e non riparabili.

In caso di rimozione o sostituzione di parti, le parti omesse o sostituite dovranno essere ritirate e smaltite dall'Impresa. Sono esclusi i componenti contenenti i dati riservati i quali rimarranno di proprietà dell'Amministrazione.

Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica funzionale da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e, nell'eventualità di un esito negativo di detta verifica, si applicherà il disposto di cui al successivo articolo 8.

4.bis.1 Livelli di servizio Manutenzione

Per gli interventi di manutenzione di cui al precedente articolo sono previsti, relativamente alle tipologia di apparato, i seguenti livelli di servizio:

Livelli di servizio relativi alla manutenzione dei sistemi informatici dei siti produzione e pre-produzione

Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato a chiamata con le modalità, i tempi di intervento e di ripristino di seguito indicati:

Tabella 1 SLA Elenco A (siti di produzione)

APPARATI ELENCO A		
Erogazione del servizio	7 giorni su 7 H24	
Tempo di ripristino	Hardware	Guasto bloccante: nel 95% dei casi entro 4 ore, nel 5% dei casi entro 8 ore dalla chiamata
		Guasto non bloccante: nel 95% dei casi entro 8 ore, nel 5% dei casi entro 12 ore dalla chiamata

Tabella 2 SLA Elenco B (sito di pre-produzione)

APPARATI ELENCO B		
Erogazione del servizio	7 giorni su 7 H24	
Tempo di ripristino	Hardware	Guasto bloccante: nel 95% dei casi entro 8 ore, nel 5% dei casi entro 16 ore dalla chiamata
		Guasto non bloccante: nel 95% dei casi entro 24 ore, nel 5% dei casi entro 48 ore dalla chiamata

Il mancato rispetto dei livelli di servizio compendati nel presente articolo comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 13.

4.bis.2 Affiancamento a fine fornitura

Al termine di efficacia del contratto (_____ mesi) ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, l'Impresa si impegna a prestare all'Amministrazione e/o a terzi dalla stessa indicati, il massimo supporto e collaborazione per consentire all'Amministrazione medesima di subentrare all'Impresa nella gestione dei servizi.

L'Impresa, a seguito della richiesta dell'Amministrazione, a partire dal terzultimo mese di contratto e fino alla fine dello stesso, di seguito denominata "Fase Finale", metterà a disposizione dell'Amministrazione, nella forma e con le modalità più opportune, risorse umane e documentazione.

L'Impresa s'impegna inoltre a fornire tutte le indicazioni, le conoscenze maturate e le informazioni necessarie o utili a tale scopo, mettendo a disposizione dell'Amministrazione il proprio personale incaricato della gestione per i 3 (tre) mesi di rilascio, al fine di consentire al subentrante il mantenimento dei livelli di servizio previsti.

In particolare, l'Impresa, nei 3 (tre) mesi della "Fase Finale", si impegna a:

- affiancare il personale della nuova gestione;
- garantire il proseguimento del servizio senza causare agli utenti dell'Amministrazione interruzioni o degrado degli "SLA" concordati.

Tutte le attività che saranno svolte dall'Impresa in questa fase non dovranno in alcun modo gravare sull'operatività delle risorse umane e tecnologiche impiegate.

(articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)

Articolo 5

(Acquisto, installazione e configurazione componenti "hardware")

5.1 - Consegna

Entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, della avvenuta esecutività di cui al precedente articolo 4, l'Impresa provvederà al:

- trasporto, scarico e a collocazione dei sistemi oggetto di fornitura nei locali della Divisione N.SIS presso il Polo Investigativo Anagnina in Via Torre di Mezzavia 9/121, Roma;
- redazione e consegna di un attestato che sarà controfirmato per approvazione dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano".

Il mancato rispetto dei termini indicati al capoverso 1 comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo art. 13.

5.2 - Installazione, attivazione - Approntamento alla verifica

L'Impresa, entro 60(sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di avvenuta consegna di cui al precedente paragrafo 5.1, provvederà ad installare ed attivare le componenti "hardware" e "software" e conseguentemente approntare alla verifica le apparecchiature oggetto di fornitura.

La verifica finale della fornitura sarà eseguita presso il luogo di consegna direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, fatta salva l'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Le verifiche di conformità della fornitura saranno eseguite in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell'allegato tecnico "A", che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che il Direttore dell'esecuzione del contratto riterrà necessaria.

A questo fine, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data della verifica stessa.

Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Il mancato rispetto dei termini indicati al capoverso 1 comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.

Articolo 6

(Re-statement, rinnovo e acquisto di nuove licenze software e servizi di manutenzione)

6.1 Re-statement delle licenze scadute

L'Impresa, entro 30(trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di controllo, provvederà ad effettuare il "re – statement" delle licenze secondo le specifiche e le quantità riepilogate nel capitolato tecnico e di seguito brevemente riassunte:

- "Re-Statement" delle licenze "software" scadute secondo quanto riportato in allegato 2, tabella a), del capitolato tecnico dalla data di scadenza indicata e fino alla data di esecutività del contratto;
- Rinnovo della manutenzione delle suddette licenze fino alla data del 30/06/2015;

Qualora in fase di contrattualizzazione i suddetti prodotti fossero disponibili tramite convenzione CONSIP, verranno decurtati dalla fornitura e acquisiti tramite la convenzione stessa.

Il mancato rispetto dei termini indicato al comma 1 comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 13.

6.2 Acquisto licenze Software e verifiche inventariali

L'Impresa, entro 30(trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di controllo, procederà all'approntamento alla verifica inventariale delle licenze secondo le specifiche e le quantità riepilogate nel capitolato tecnico di all'allegato 2, tabella b) .

La verifica inventariale della licenze oggetto di fornitura sarà eseguita presso il luogo di consegna dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Amministrazione che la estenderà anche alle licenze oggetto di "re-statement" di cui al precedente Paragrafo 6.1.

Tale verifica dovrà attestare la conformità della fornitura con le specifiche tecniche indicate nell'allegato tecnico "A", che costituisce parte integrante del presente contratto.

Se ritenuto necessario, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà avvalersi della presenza dell'Impresa che dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria, ai fini della citata verifica.

La certificazione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto sarà sottoposta ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata A/R

e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 giorni dalla data della verifica stessa.

I software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione del collaudo/verifica e di conseguenza, fino a tale data, saranno in carico all'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione qualora le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Il mancato rispetto dei termini indicati al capoverso 1 comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo. 13.

6.3 Servizi di manutenzione in garanzia delle licenze "Software"

L'Impresa garantisce le licenze "software" per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Impresa stessa, della comunicazione di avvenuta verifica inventariale favorevole dei prodotti previsti dal presente contratto con le seguenti specificità:

- per le licenze oggetto di re-statement dalla data di esecutività del contratto e sino al 30/06/2015;
- per le licenze di nuova acquisizione il periodo di garanzia (12 mesi) decorrerà dalla verifica favorevole delle stesse.

Il servizio di manutenzione dovrà prevedere l'esecuzione degli interventi inerenti le seguenti attività:

- manutenzione "software" H24 per garantire la costante operatività dei sistemi;
- aggiornamento delle licenze software in uso con rilascio delle "patches" della versione in uso e possibilità di passaggio all'ultima "release", su richiesta dell'Amministrazione.

Il servizio dovrà essere attivato dagli operatori del Servizio N.S.I.S. mediante chiamata al "Call-center" di cui al successivo articolo 7, agli specialisti per l'assistenza sulla base del malfunzionamento che si è presentato.

Articolo 7 (Call-Center)

7.1 Call - Center

Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di manutenzione, l'Impresa metterà a disposizione dell'Amministrazione un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazione ed assistenza tecnica per malfunzionamento delle apparecchiature e dei software di base e d'ambiente.

Il “Call Center” assicurerà la ricezione delle richieste di assistenza e manutenzione mediante operatore disponibile H24, 7 giorni su 7, per tutta la durata contrattuale dal Lunedì alla Domenica (festivi compresi) secondo i livelli di cui al successivo articolo 13.

Articolo 8

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, presentare un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Articolo 9

(Rifiuto e ripresentazione alle verifiche)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'onere in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – i software già sottoposti alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato avviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione i software in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione , entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti al collaudo risultato negativo, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall' Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione entro i suddetti termini e/o esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 10

(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa della realizzazione in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato delle licenze software, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell' importo complessivo, verrà convenuto un compenso "extra" corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall'UTAM. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 11

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 , dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i servizi e le forniture compresi nel presente contratto.

A pena di nullità, il presente contratto non può essere, nè in tutto nè in parte, ceduto.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 12

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € _____ pari al ___% dell'importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Articolo 13

(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

13.1 Servizi di manutenzione “hardware”

In caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi per le attività di Manutenzione “Hardware” e “Software” in garanzia, saranno applicate le seguenti penalità:

Riferimento Tabella 3 (siti di produzione)

Guasto Bloccante

- Ripristino entro 4 (quattro) ore nel 95 % dei casi dalla segnalazione - per ogni ora di ritardo sarà applicata una penale corrispondente allo 0,6 per mille del valore del servizio.
- Ripristino entro 8 (otto) ore nel 5 % dei casi dalla segnalazione - per ogni ora di ritardo sarà applicata una penale corrispondente allo 0,6 per mille del valore del servizio.

Guasto non bloccante

- Ripristino entro 8(otto) ore nel 95 % dei casi dalla segnalazione - per ogni ora di ritardo sarà applicata una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore del servizio.
- Ripristino entro 12 (dodici) ore nel 5 % dei casi dalla segnalazione - per ogni ora di ritardo sarà applicata una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore del servizio.

Riferimento Tabella 2 (siti di pre-produzione)

Guasto Bloccante

- Ripristino entro 8 (otto) ore nel 95 % dei casi dalla segnalazione - per ogni ora di ritardo sarà applicata una penale corrispondente allo 0,6 per mille del valore del servizio.
- Ripristino entro 16 (sedici) ore nel 5 % dei casi dalla segnalazione - per ogni ora di ritardo sarà applicata una penale corrispondente allo 0,6 per mille del valore del servizio.

Guasto non bloccante

- Ripristino entro 24(ventiquattro) ore nel 95 % dei casi dalla segnalazione - per ogni ora di ritardo sarà applicata una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore del servizio.
- Ripristino entro 48 (quarantotto) ore nel 5 % dei casi dalla segnalazione - per ogni ora di ritardo sarà applicata una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore del servizio.

13.2 - Consegna e approntamento alla verifica apparecchiature “hardware”

Ogni ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna e l'approntamento alla verifica funzionale delle apparecchiature oggetto di fornitura di cui al precedente articolo 5 comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1‰ dell'importo contrattuale.

13.3 - Consegna e approntamento alla verifica licenze “software”

Ogni ritardo rispetto ai termini previsti per consegna e l'approntamento alla verifica inventariale delle licenze oggetto di fornitura di cui al precedente articolo 6 comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1‰ dell'importo contrattuale.

13.4 – Call – Center

Classe di fornitura	MANUTENZIONE SISTEMI
Caratteristica /Sottocaratteristica	Efficienza/Efficienza temporale
Indicatore/Misura	Tempo di risposta alle chiamate – TRC
Metodi e strumenti di misura	Viene utilizzato il sistema automatico di gestione delle chiamate, in grado di raccogliere ed elaborare i dati elementari. Per tutte le chiamate nel periodo di osservazione si misura il ritardo (differenza tra il tempo di arrivo della chiamata e il tempo di inizio della risposta). La finestra temporale da considerare varia a seconda delle esigenze dell'Amministrazione ed è definita contrattualmente.
Unità di misura	Durata
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> • Inizio della chiamata: data e orario di arrivo della chiamata (al minuto) • Termine dell'attesa: data e orario di inizio della risposta (al minuto)
Periodo di riferimento	3 mesi
Frequenza esecuzione misure	4 volte l'anno
Regole di campionamento	Vanno considerate tutte le chiamate pervenute nel periodo di osservazione
Formula di calcolo	<p>Dati necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempo di arrivo della chiamata (T_a), al secondo • tempo di inizio della risposta (T_i), al secondo $TRC = T_i - T_a$ <p>Si calcola quindi la frequenza delle durate inferiori al valore normale</p> $FN_{TRC} = \frac{\text{Numero_TRC_inf_valore_soglia}}{\text{Numero_chiamate}}$ <p>e la frequenza delle durate superiori al valore limite</p> $FL_{TRC} = \frac{\text{Numero_TRC_sup_valore_limite}}{\text{Numero_chiamate}}$
Regole di arrotondamento	Le frequenze vanno arrotondate alla frazione di punto percentuale sulla base del primo decimale: <ul style="list-style-type: none"> - al punto % per difetto se la parte decimale è $\leq 0,5$; - al punto % per eccesso se la parte decimale è $> 0,5$.
Obiettivi (valori soglia)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $TRC \leq$ valore normale con $FN_{TRC} \geq$ frequenza normale • $TRC \leq$ valore limite con $FN_{TRC} = 100\%$. <p>Valori soglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valore normale compreso tra 20 secondi;

	<ul style="list-style-type: none"> • frequenza normale compreso tra 90% ; • valore limite compreso tra 90 secondi .
Azioni contrattuali	<p>Corrispettivo del servizio relativo al periodo di osservazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per ogni punto percentuale di FN_{TRC} inferiore al valore normale si applica una penale di importo compreso dello 0,8% del corrispettivo del servizio nel periodo di riferimento • Per ogni punto percentuale di FN_{TRC} inferiore al 100% si applica una penale aggiuntiva pari all'1% del corrispettivo del servizio nel periodo di riferimento
Eccezioni	L'applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di osservazione dall'avvio del servizio della durata di 3 mesi.
Caratteristica /Sottocaratteristica	Efficienza/Efficienza temporale
Indicatore/Misura	Tempestività aggiornamento periodico – TAP
Sistema di gestione delle misure	<p>Documenti che permettono il confronto dei tempi pianificati con i tempi effettivamente impiegati (Piano del servizio nella versione più aggiornata e Verbale di intervento). Il metodo di misura prevede il confronto tra i tempi pianificati per l'intervento di manutenzione ed i tempi risultanti dai verbali di intervento.</p> <p>Vanno considerati</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi iniziati e terminati nel <u>periodo di osservazione corrente</u> • gli interventi iniziati nel <u>periodo di osservazione precedente</u> e terminati in quello <u>corrente</u>
Unità di misura	Percentuale
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi pianificati per l'intervento • Tempi effettivi impiegati
Periodo di riferimento	3 mesi
Frequenza esecuzione misure	4 volte l'anno
Regole di campionamento	Tutti gli interventi eseguiti vengono verificati e confrontati con il piano
Formula di calcolo	<p>Dati necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero degli interventi eseguiti nel tempo pianificato, nel periodo di osservazione • numero degli interventi eseguiti, nel periodo di osservazione $TAP = \frac{N_{int_eseguiti_nel_tempo_pianificato}}{N_{int_eseguiti}} \times 100$
Regole di arrotondamento	<p>La percentuale va arrotondata al mezzo punto percentuale sulla base del primo decimale</p> <ul style="list-style-type: none"> - al mezzo punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,25 o compresa tra 0,5 e 0,75 - al mezzo punto % per eccesso se la parte decimale è compresa tra 0,25 e

	0,5 o tra 0,75 ed il punto superiore
Obiettivi (valori soglia)	TAP ≥ 96
Azioni contrattuali	Per ogni 0,5% di TAP in meno rispetto all'obiettivo si applica una penale di importo compreso tra lo 0,5% del corrispettivo del servizio relativo al periodo di riferimento
Eccezioni	L'applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di avviamento di 3 mesi.
Caratteristica /Sottocaratteristica	Funzionalità/Accuratezza
Indicatore/Misura	Accuratezza dell'aggiornamento periodico – AAP
Sistema di gestione delle misure	Verifica degli esiti dell'aggiornamento attraverso i verbali di intervento. Si registra il numero di apparecchiature aggiornate correttamente rispetto al totale delle apparecchiature su cui sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione Vanno considerati <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi iniziati e terminati nel <u>periodo di osservazione corrente</u> • gli interventi iniziati nel <u>periodo di osservazione precedente</u> e terminati in quello <u>corrente</u>
Unità di misura	Percentuale
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> • Numero totale di apparecchiature oggetto di intervento • Numero di apparecchiature aggiornate correttamente
Periodo di riferimento	3 mesi
Frequenza esecuzione misure	4 volte l'anno
Regole di campionamento	Verifica su tutti gli interventi del periodo di osservazione
Formula di calcolo	Dati necessari <ul style="list-style-type: none"> • numero degli interventi pianificati eseguiti nel periodo di osservazione • numero delle apparecchiature correttamente aggiornate nel periodo di osservazione $AAP = \frac{N_{\text{apparecchiature_aggiornate_correttamente}}}{N_{\text{int}}} \times 100$
Regole di arrotondamento	La percentuale va arrotondata al mezzo punto percentuale sulla base del primo decimale <ul style="list-style-type: none"> - al mezzo punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,25 o compresa tra 0,5 e 0,75 - al mezzo punto % per eccesso se la parte decimale è compresa tra 0,25 e 0,5 o tra 0,75 ed il punto superiore
Obiettivi (valori soglia)	AAP ≥ 96
Azioni contrattuali	Per ogni 0,5% di AAP in meno rispetto all'obiettivo si applica una penale di importo compreso tra lo 0,5% del corrispettivo del servizio relativo al periodo

	di riferimento
Eccezioni	L'applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di avviamento di 3 mesi.
Caratteristica /Sottocaratteristica	Funzionalità/Accuratezza
Indicatore/Misura	Accuratezza ripristino corretto funzionamento - ARCF
Sistema di gestione delle misure	<p>Verifica degli interventi correttivi con esito positivo nel sistema di gestione delle chiamate.</p> <p>Sono considerate le apparecchiature ripristinate correttamente rispetto al totale delle apparecchiature su cui sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione correttiva.</p> <p>Vanno considerati</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi iniziati e terminati nel <u>periodo di osservazione corrente</u> • gli interventi iniziati nel <u>periodo di osservazione precedente</u> e terminati in quello <u>corrente</u>
Unità di misura	Percentuale
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> • Numero totale di chiamate di intervento per manutenzione correttiva • Numero di interventi andati a buon fine
Periodo di riferimento	3 mesi
Frequenza esecuzione misure	4 volte l'anno
Regole di campionamento	Tutte le chiamate di intervento nel periodo di osservazione
Formula di calcolo	<p>Dati necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero delle chiamate di intervento per manutenzione correttiva nel periodo di osservazione • numero degli interventi andati a buon fine nel periodo di osservazione secondo le SLA indicate nelle Tabelle precedenti $ARCF = \frac{N_{int_andati_a_buon_fine}}{N_{chiamate_per_manutenzione_correttiva}} \times 100$
Regole di arrotondamento	<p>Il valore va arrotondato alla frazione decimale di punto percentuale sulla base del secondo decimale</p> <ul style="list-style-type: none"> - per difetto se la seconda parte decimale è $\leq 0,05$ - per eccesso se la seconda parte decimale è $> 0,05$
Obiettivi (valori soglia)	ARCF ≥ 98
Azioni contrattuali	Per ogni 0,1 % di ARCF in meno rispetto all'obiettivo si applica una penale di importo pari allo 0,1% del corrispettivo del servizio relativo al periodo di riferimento.
Eccezioni	L'applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di avviamento di 3 mesi.
Caratteristica /Sottocaratteristica	Efficienza/Efficienza temporale

Indicatore/Misura	Tempestività ripristino corretto funzionamento – TRCF
Sistema di gestione delle misure	<p>Il metodo di misura prevede il confronto tra i tempi contrattuali per l'intervento di manutenzione correttiva ed i tempi risultanti dai verbali di intervento.</p> <p>Gli apparati in elenco A vanno considerati critici per la classificazione degli interventi.</p> <p>Vanno considerati</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi iniziati e terminati nel <u>periodo di osservazione corrente</u> • gli interventi iniziati nel <u>periodo di osservazione precedente</u> e terminati in quello <u>corrente</u>
Unità di misura	Percentuale
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi contrattuali (SLA) per l'intervento • Tempi effettivi impiegati
Periodo di riferimento	3 mesi
Frequenza esecuzione misure	4 volte l'anno
Regole di campionamento	Tutti gli interventi eseguiti vengono verificati e confrontati con i seguenti livelli di servizi indicati nelle tabelle "Tabella 1 SLA Apparati Elenco A" e "Tabella 2 SLA Apparati Elenco B".
Formula di calcolo	<p>Dati necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero degli interventi di manutenzione correttiva nel periodo di osservazione • numero degli interventi di manutenzione correttiva che rispettano i tempi contrattuali nel periodo di osservazione secondo le tabelle indicate in precedenza (Tabella 1 e 2) $TRCF = \frac{N_{int_nei_tempi}}{N_{int_per_manutenzione_correttiva}} \times 100$
Regole di arrotondamento	<p>La percentuale va arrotondata al mezzo punto percentuale sulla base del primo decimale</p> <ul style="list-style-type: none"> - al mezzo punto % per difetto se la parte decimale è $\leq 0,25$ o compresa tra 0,5 e 0,75 - al mezzo punto % per eccesso se la parte decimale è compresa tra 0,25 e 0,5 o tra 0,75 ed il punto superiore
Obiettivi (valori soglia)	<p>Obiettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TRCF ≥ 98 per apparecchiature critiche e NON
Azioni contrattuali	<p>Per ogni 0,5% in meno di TRCF rispetto all'obiettivo si applica una penale di importo pari a:</p> <p><u>APPARECCHIATURE CRITICHE Allegato 1 Tabella A</u>: a 1% del corrispettivo del servizio relativo al periodo di riferimento.</p> <p><u>APPARECCHIATURE NON CRITICHE Allegato 1 Tabella B</u>: a 0,5% del corrispettivo del servizio relativo al periodo di riferimento.</p>
Eccezioni	L'applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di avviamento di 3 mesi.

13.5 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 14

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)

Apparecchiature "hardware" e licenze "software"

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione di avvenuta approvazione della certificazione di verifica inventariale/funzionale positiva, ovvero, entro il

termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione di avvenuta approvazione della certificazione di verifica funzionale positiva, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

SERVIZI per i quali è prevista la rendicontazione a canone

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da emettersi trimestralmente (**n. canoni ciascuno dell'importo di €**), di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal competente Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio, rilasciata dal competente Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**), recante il numero **CODICE CIG 583547417C** e trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con **codice IPA: U64LLU**.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

CODICE CIG: 583547417C

BANCA:

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:

CODICE FISCALE AZIENDA:

Il pagamento sarà effettuato dall'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (GRUE) a carico dei fondi comunitari e nazionali resi disponibili presso lo stesso Ispettorato Generale. Il pagamento del prezzo resta, comunque, subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L.183/87 e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla temporanea indisponibilità dei summenzionati fondi.

Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell'articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Articolo 15

(Clausola dell' Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell' applicativo previsto

nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 16

(Proprietà dei dati e del “software” applicativo)

Diventano “Materiali dell’Amministrazione” tutti i prodotti “software”, la modulistica, le metodologie e il materiale didattico, realizzati da e con il supporto dell’Impresa. nel corso dell’esecuzione del contratto, nonché tutti i programmi applicativi realizzati nel formato sorgente (cartaceo ed elettronico), e la relativa documentazione tecnico e utente.

L’Impresa manterrà la proprietà dei diritti d'autore su tutti i Materiali che non sono identificati come "Materiali dell'Amministrazione".

L'Amministrazione dovrà inoltre riprodurre ed includere l'indicazione originaria di “copy-right” in ogni copia del programma o sua porzione sia essa incorporata o meno in altro programma. Nessun'altra licenza, implicita o esplicita, è concessa rispetto a tali “Materiali” consegnati all'Amministrazione.

Tali copie sono soggette a quanto previsto dalla legge italiana in materia di diritto d'autore.

Articolo 17

(Brevetti e diritti d'autore)

L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore

o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- o se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.

Articolo 18

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 19

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove codesta Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 20

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 21

(Salvaguardia dell'obsolescenza)

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

Articolo 22

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;

b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell' imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall' origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;

b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 23

(Recesso dell' Amministrazione)

Ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 24

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 25

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____ - _____ ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 26

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 27

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 17 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13, Paragrafo 13.5, ed oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 20, comma 3, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4.bis, , ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.1, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;
- articolo 6, Paragrafo 6.1, ultimo comma;
- articolo 6, Paragrafo 6.2, ultimo comma;

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13, Paragrafo 13.5, (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 8, comma 3;
- articolo 9, comma 4;
- articolo 12, comma 4;
- articolo 14, commi 4 e 6;
- articolo 29, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 27, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 28

(Cessione del credito)

E' esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto negoziale.

Articolo 29

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei

suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 30

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Articolo 31

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante supplente, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 41 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento – Verifiche;
- Articolo 5 – Acquisto, installazione e configurazione componenti "Hardware";

- Articolo 6 – “Re-statement”, Rinnovo e acquisto di nuove licenze “software” e servizi di manutenzione;
- Articolo 7 – Call Center;
- Articolo 8 – Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 9- Rifiuto e ripresentazione alle verifiche;
- articolo 10 – Modifiche e varianti tecniche
- Articolo 11 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- Articolo 12 – Deposito cauzionale;
- articolo 13 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 14 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 15 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 16 – Proprietà dei dati e del “software”
- articolo 17 - Brevetti e diritti d' autore;
- articolo 18 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 19 – Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza;
- articolo 20 – Decadenza e diritti dell'assuntore;
- articolo 21 – Salvaguardia dell'obsolescenza
- articolo 23 - Recesso dell' Amministrazione;
- articolo 27 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 28 - Cessione del credito;
- articolo 29 - Risoluzione in caso di condanna penale.